

**ACCORDO SINDACALE PROVINCIALE PERCORSO DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E  
RICERCA PRESSO LA LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO  
PROGETTO "STUDENTI IN ATTIVITÀ"**

\* \* \*

Addì 06.07.2021, presso la sede di Assoimprenditori Alto Adige in Bolzano,

tra

- **Assoimprenditori Alto Adige/Unternehmerverband Südtirol**, rappresentata dal Vice Presidente *pro tempore* Vinicio Biasi, assistito dal sig. Josef Negri e dal sig. Andrea Baiardo di Assoimprenditori Alto Adige,

e

- le Segreterie Confederali Provinciali di  
**ASGB**, rappresentata dal sig. Kevin Gruber,  
**CGIL/AGB**, rappresentata dal sig. Fabio Parrichini,  
**SGBCISL**, rappresentata dalla sig.ra Donatella Califano,  
**UIL-SGK**, rappresentata dal sig. Toni Serafini,  
nel prosieguo insieme anche "le Parti firmatarie",

\* \* \*

- visto quanto previsto dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, articoli 41 e ss. in materia di apprendistato e, in particolare, quanto stabilito all'art. 45, co. 3 della medesima disposizione e così, che *"Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta"*;
- visto l'Accordo interconfederale siglato tra Confindustria e CGIL-CISL-UIL in data 18 maggio 2016 in materia di apprendistato ex artt. 43 e 45 D.Lgs. 81/2015;
- vista la Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12 "Ordinamento dell'apprendistato" e ss.mm.ii., in particolare l'art. 21 della cennata normativa concernente l'apprendistato di alta formazione e ricerca;
- visto l'art. 8 della Legge 148/2011;
- vista la "Dichiarazione d'intenti" sottoscritta in data 25 marzo 2003 tra Assoimprenditori Alto Adige, il Politecnico di Torino, la Libera Università di Bolzano (LUB), il Centro Tecnologia e Management (CTM), la Provincia Autonoma di Bolzano e le Organizzazioni Sindacali Provinciali finalizzata all'implementazione di un percorso sperimentale, riservato a studenti in alternanza studio-lavoro, per il conseguimento della laurea di primo livello in "Ingegneria Logistica e della Produzione", manifestazione di volontà successivamente estesa anche al corso di laurea in "Scienze e Tecnologie Informatiche" dell'ateneo bolzanino;



- visto il precedente accordo sindacale provinciale siglato in data 21 maggio 2007 - e successivamente rinnovato dalle stesse parti, da ultimo rinnovato con accordo del 25 agosto 2016 - con il quale è stata regolamentata la disciplina del cennato progetto valido per tutte le imprese regolarmente iscritte ad Assoimprenditori Alto Adige aderenti al suddetto progetto, finalizzato all'implementazione e regolamentazione dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, con esclusivo riguardo alla figura dello "Studente in attività", per il "Corso di laurea in Ingegneria della logistica e della produzione" (apprendista Ingegnere) e "Scienze e Tecnologie Informatiche" (Apprendista informatico), attivati presso la LUB;
- visti gli ottimi risultati raggiunti sino ad oggi dal progetto (avviato in forma sperimentale nel 2003) e considerato il grande interesse manifestato al riguardo dalle imprese associate ad Assoimprenditori Alto Adige nonché dagli studenti della LUB;
- visto l'auspicio e la volontà delle Parti firmatarie affinché il progetto venga ampliato anche ad altri corsi di laurea offerti dalla LUB;
- preso atto che il corso di laurea in oggetto è stato nel frattempo denominato "Ingegneria Industriale Meccanica / Industrie- und Maschineningenieurwesen" con l'attivazione dei seguenti quattro indirizzi: "Meccanica", "Logistica e Produzione", "Energetica" e "Automazione";
- considerato ed espressamente riconosciuto dalle Parti firmatarie che durante il periodo di sospensione/chiusura dell'attività accademica della LUB si concentra principalmente il periodo di attività degli studenti presso le imprese aderenti al progetto mentre la formazione presso l'istituto formativo LUB nonché presso l'impresa ha prevalentemente luogo nel restante periodo;
- vista l'esplicita volontà delle Parti firmatarie di retribuire sia le ore di formazione presso l'istituto formativo universitario che le ore di formazione e attività presso l'Azienda nella convinzione che la formazione presso l'istituto formativo universitario e la formazione ed attività in Azienda costituiscano una unità nonché gli elementi portanti del sistema duale tradizionalmente vigente in Alto Adige e che le Parti firmatarie intendono rafforzare;
- nella convinzione che il modello duale esistente on Alto Adige costituisca la migliore ricetta per garantire la maggiore occupazione giovanile, la qualità del contratto di lavoro e la maggiore competitività delle imprese oltre ad un valido strumento di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e di contrasto a forme di lavoro precario;
- tenuto conto dei continui sviluppi tecnologici che determinano la necessità di una maggiore e più approfondita formazione professionale e culturale;

tutto ciò premesso quale parte integrante ed essenziale del presente accordo,

**si conviene quanto segue**

### **1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Finalità primaria del progetto è permettere ad un gruppo di giovani diplomati di essere assunti presso aziende iscritte ad Assoimprenditori Alto Adige e di conseguire contemporaneamente la laurea di primo livello in "Ingegneria Industriale Meccanica" o in ulteriori attivandi corsi di laurea

Corpo

della LUB. È quindi condizione necessaria per l'Azienda interessata all'assunzione dello Studente in attività l'iscrizione ad Assoimprenditori Alto Adige o, in subordine, il consenso della medesima Associazione.

Lo Studente a sua volta dovrà essere regolarmente iscritto alla Libera Università di Bolzano in uno dei corsi citati o in ulteriori corsi che il cennato ateneo dovesse attivare al riguardo.

Lo Studente in attività alternerà quindi periodi di attività in Azienda a periodi di formazione presso l'istituto formativo LUB (comprendenti la frequenza alle lezioni) nonché a periodi di formazione presso l'Azienda (cfr. All. 1: Programma formazione – attività).

La prova di esame relativa a ciascun insegnamento, sia esso svolto in Azienda o in Università, è sostenuta presso la Sede Universitaria in conformità al Piano di Studi vigente.

Stante l'indubbia difficoltà di un siffatto percorso duale, gli studenti saranno assistiti in tutte le sue fasi.

In particolare, si potranno avvalere di un Tutor Aziendale, di un Tutor Universitario e dell'assistenza di un Coordinatore di progetto.

Gli studenti saranno assunti come apprendisti, in conformità ai CCNL vigenti per ciascun settore d'appartenenza dell'Azienda, salvo quanto espressamente disciplinato dal presente Accordo.

## **2 – PROFILO E QUALIFICA PROFESSIONALE**

Gli studenti in attività aderenti al suddetto progetto conseguiranno, al termine del percorso formativo, in conformità al vigente piano di studi dei corsi di laurea in oggetto il titolo di "Laureato in Ingegneria" o ulteriori titoli individuati per attivandi corsi di laurea presso la LUB.

## **3 – PROGRAMMA UNIVERSITÀ/AZIENDA**

Gli studenti in attività alterneranno periodi dedicati all'attività presso l'Azienda a periodi di formazione presso l'istituto formativo LUB (comprendenti la frequenza alle lezioni) nei limiti previsti dalle norme di legge nonché periodi di formazione presso l'Azienda come esplicitato dal Programma che si allega sub n. 1) quale parte integrante ed essenziale del presente accordo.

## **4 – DURATA DEL CORSO**

In considerazione della particolarità del presente percorso formativo, la durata del corso di laurea è prolungata rispetto alla durata tradizionale dei cennati corsi.

In considerazione di ciò la durata del corso è portata a 4 anni con un periodo d'apprendistato pari a 3 anni (da giugno del primo anno di corso a maggio del quarto anno: 36 mesi – All. 1).

Il primo anno di Università, da ottobre a maggio, prima del primo ingresso in Azienda, sarà dedicato alla selezione dei candidati e quindi all'accoppiamento degli studenti con le aziende aderenti al progetto.

I periodi di cui sopra potranno essere soggetti ad eventuali modifiche concernenti la collocazione temporale, ferma restando in ogni caso la durata dei rispettivi periodi in Azienda, ovvero, presso l'istituzione formativa.

Il contratto di apprendistato può essere prorogato di comune accordo con il datore di lavoro al massimo fino alla durata ordinamentale del relativo corso, nel caso in cui, al termine dei 3 anni l'apprendista non abbia conseguito il titolo di cui al punto 2).



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with a circled 'S', a signature with 'ck', a signature with a circled '3', a signature that reads 'Doroletto Corbis', and a signature that reads 'Chios'.

## 5 – PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova, uniforme per tutti gli Studenti in attività, è pari a 3 mesi di lavoro effettivo prestato in Azienda.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e/o obbligo di corresponsione della relativa indennità sostitutiva.

## 6 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3, D.Lgs. 81/2015, è prevista un'ipotesi di recesso, esperibile laddove i risultati scolastici e/o professionali dello Studente risultino gravemente insoddisfacenti.

Tale valutazione sarà demandata al concorde giudizio del Tutor Aziendale e del Tutor accademico, previa informativa alla Rappresentanza Sindacale Unitaria.

Nelle Aziende prive di tali organismi saranno informate le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo.

Qualsiasi provvedimento sarà comunque da espletarsi nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge e con un preavviso minimo di 1 mese.

## 7 – PREAVVISO

Le parti contraenti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

Per la comunicazione dell'eventuale recesso le Parti firmatarie concordano esplicitamente un periodo di 10 giorni lavorativi decorrenti dal termine del periodo di formazione (durata contrattuale complessiva) oppure dalla conclusione dell'esame di fine apprendistato – a prescindere dal relativo esito.

Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.

Se nessuna delle parti contraenti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione e degli ulteriori 10 giorni lavorativi per l'eventuale comunicazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato.

## 8 – ORARIO DI LAVORO


Gli studenti in attività durante i periodi di attività in Azienda rispetteranno l'orario di lavoro vigente nell'unità produttiva o comunque disciplinato dal CCNL di settore vigente.

Nei periodi di solo studio presso l'Università, gli studenti saranno tenuti ad una presenza in Università, comprese le ore effettive di lezione, di otto ore al giorno per 5 giorni alla settimana (40 ore settimanali o quelle previste dal CCNL di riferimento).

La presenza degli studenti sarà documentata su appositi registri presenza. I periodi di frequenza e di studio collettivo in Università rientrano a tutti gli effetti nell'orario di lavoro che, in conformità ai principi dell'istituto dell'apprendistato, è dedicato alla formazione teorica.

## 9 - RETRIBUZIONE

Ciascun Studente in attività percepirà, indipendentemente dal CCNL vigente in Azienda, la medesima retribuzione. La retribuzione viene erogata per 13 mensilità annue.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large 'M' with a '4' next to it, and other illegible signatures.

La retribuzione mensile lorda crescerà proporzionalmente alle professionalità acquisite secondo i seguenti scaglioni:

- 1° anno: 850,00 euro
- 2° anno: 950,00 euro
- 3° anno: 1.050,00 euro

La retribuzione come sopra evidenziata è dovuta anche per i periodi di formazione presso l'istituzione formativa LUB nonché presso l'Azienda.

Il primo anno decorre da giugno del primo anno di corso e termina a maggio dell'anno successivo: il secondo ed il terzo di conseguenza (cfr. All. 1).

Le Parti concordano che nell'ipotesi in cui l'apprendista aderente al fondo di previdenza complementare di categoria, ovvero, al Fondo Laborfonds aumenti la propria quota a favore di detto fondo ad una percentuale pari al 3% o a una percentuale superiore al 3% della retribuzione a tal fine prevista dal rispettivo CCNL, il datore di lavoro destinerà a tale fondo una quota pari al 3% della stessa retribuzione a decorrere dalla rispettiva comunicazione al datore di lavoro.

Le Parti firmatarie riconoscono e dichiarano espressamente che il trattamento retributivo di cui sopra è nel complesso migliorativo rispetto al trattamento previsto a livello nazionale giusta Accordo Interconfederale dd. 18 maggio 2016 e art. 45, comma 3, D.Lgs. 81/2015.

#### 10 – CONTRATTI INDIVIDUALI

Ciascuna Azienda aderente al progetto provvederà alla stipula di un contratto individuale d'apprendistato con lo Studente in attività, conforme al presente Accordo Sindacale e, per quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo, alla vigente normativa provinciale e nazionale in materia.

L'accordo stipulato tra l'Azienda e l'istituzione formativa LUB, integrato dal contratto individuale stipulato tra l'Azienda e lo Studente è considerato protocollo tra istituzione formativa e datore di lavoro e piano formativo individuale ai sensi delle disposizioni statali e ad ogni effetto di legge e di contratto.

#### 11 – TRASFERIMENTO IN ALTRA AZIENDA

Qualora lo Studente intenda proseguire il percorso duale con un'altra Azienda, dovrà preventivamente concordare con l'Università il nuovo percorso formativo. Il trasferimento dovrà essere comunque comunicato all'Azienda con un preavviso di almeno 3 mesi.

#### 12 - RINVIO

Le Parti riconoscono espressamente la prevalenza delle disposizioni convenute nel presente accordo anche ove in deroga alla disciplina contenuta nel CCNL di riferimento.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge nonché alle previsioni di cui al CCNL vigente nelle Aziende aderenti al progetto.

#### 13 - DECORRENZA E DURATA

L'Accordo sindacale del 25 agosto 2016 continua a produrre la propria efficacia con solo riguardo ai percorsi già iniziati e soltanto fino alla loro naturale conclusione.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are four distinct signatures, followed by a signature that includes the number '5' above it, and finally two more signatures on the right side, one of which appears to be 'Chios'.

Le Parti sociali concordano esplicitamente che verranno regolati in base al presente accordo i rapporti di apprendistato di alta formazione degli studenti in attività che avranno inizio dal 1° settembre 2021.

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo e resta in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Successivamente, esso si intenderà rinnovato di anno in anno (e così fino al 31.12) se non disdetto da una delle Parti firmatarie il presente accordo, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r. oppure tramite PEC.

La Parte firmataria che ha dato disdetta si impegna a presentare le proprie proposte per un nuovo accordo entro tre mesi dalla data della disdetta stessa.

#### 14 – DISPOSIZIONI FINALI


Le Parti concordano che le disposizioni pattuite nel presente accordo trovino applicazione anche per altri corsi di studi attivati presso la LUB o presso altre istituzioni formative, compatibilmente con i rispettivi programmi di studio e le rispettive modalità ed esigenze organizzative.

Eventuali problemi segnalati per l'attuazione del presente accordo anche connessi a possibili accordi nazionali stipulati ex art. 41, comma 5 del D.Lgs. 81/2015 in relazione al terzo livello di apprendistato verranno tempestivamente affrontati attraverso il confronto tra le Parti firmatarie.


Le Parti firmatarie si impegnano inoltre ad adoperarsi al livello nazionale affinché negli accordi nazionali vengano riconosciute le specificità della Provincia di Bolzano, ove non già riconosciute.


\* \* \*


Letto, confermato e sottoscritto


  
\_\_\_\_\_  
Assoimprenditori Alto Adige  
Unternehmerverband Südtirol

Bolzano, li 06.07.2021

  
\_\_\_\_\_  
ASGB

  
\_\_\_\_\_  
CGIL/AGB

  
\_\_\_\_\_  
SGBC/SL

  
\_\_\_\_\_  
UIL-SGK

ALLEGATO 1)

PROGRAMMA UNIVERISTÀ/AZIENDA

Giugno 2021	Settembre 2021	AZIENDA	4 mesi
Ottobre 2021	Gennaio 2022	FORMAZIONE UNIVERSITÀ	4 mesi
Febbraio 2022	Maggio 2022	FORMAZIONE AZIENDA	4 mesi
Giugno 2022	Settembre 2022	AZIENDA	4 mesi
Ottobre 2022	Gennaio 2023	FORMAZIONE AZIENDA	4 mesi
Febbraio 2023	Maggio 2023	FORMAZIONE UNIVERSITÀ	4 mesi
Giugno 2023	Settembre 2023	AZIENDA	4 mesi
Ottobre 2023	Maggio 2024	FORMAZIONE AZIENDA	8 mesi

Totale periodo di apprendistato: 36 mesi

Totale periodo AZIENDA: 12 mesi (ca. 33%)

Totale periodo FORMAZIONE UNIVERSITÀ: 8 mesi (ca. 22 %)

Totale periodo FORMAZIONE AZIENDA: 16 mesi (ca. 45 %)

Donatello Colifera  
7  
ak.

Chios  
S. S. S.